

luglio 2012, dell'U.O. 2.4 del servizio 2/D.R.U., nei termini previsti dall'art. 12, commi 10 e 11 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di poter condividere la sopra richiamata proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012, resa dall'U.O. 2.4 di questo Assessorato;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreto: Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 71/78, e successive modifiche

ed integrazioni, ed in conformità alla proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012 resa dall'U.O. 2.4, è approvato il piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata, intestato alla ditta Lupino Stefano Pia, Lupino Giuseppe, Lupino Salvatore e Di Bartolo Francesco, ricadente all'interno della zona omogenea A1 relativo all'isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova, F. De Santis, Lampiasi, Livio Bassi e Messina, in variante allo strumento urbanistico vigente, con le prescrizioni e raccomandazioni espresse nelle superiori considerazioni, così come quelle impartite dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, dall'Ufficio del Genio civile di Trapani e dalla commissione edilizia, giusta delibera del consiglio comunale n. 164 del 18 novembre 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati:

- 1) proposta di parere dall'U.O. 2.4 n. 12 del 17 luglio 2012;
- 2) tavola R1 - Relazione generale illustrativa;
- 3) tavola NT1 - Norme tecniche di attuazione;
- 4) tavola CART 1 - Planimetria catastale;
- 5) tavola CART 2 - Stralcio P. di F.;
- 6) tavola CART 3 - Stralcio P.R.G.;
- 7) tavola PR 1 - Corografia della zona planimetrica dell'isolato interessato;
- 8) tavola PR 2 - Planimetria dell'isolato - Sezioni e profili delle strutture edilizie;
- 9) tavola PR 3 - Analisi tipologica - Individuazione delle unità edilizie;
- 10) tavola PR 4 - Consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio;
- 11) tavola PR 5 - Destinazione d'uso dei piani terreni e dei piani superiori (%), articolazione della proprietà, livello di utilizzazione;
- 12) tavola PR 6 - Planimetria di progetto con indicazione delle categorie di intervento, le nuove destinazioni d'uso per ogni tipo edilizio e/o unità edilizia;
- 13) tavola PR 7 bis - Progetto tipo esemplificativo con planivolumetrico;
- 14) relazione geologica tecnica;
- 15) relazione geologica tecnica inerente un supplemento di indagini geostatiche e geotecniche;
- 16) tavola PR 7 ter - Isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova - via F. De Santis, via Lampiasi, via Livio Bassi e via Messina - Progetto tipo semplificato con indicazione delle quote ed

Il comune di Trapani dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenziali all'approvazione della variante al P.R.G., relativa al piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata, dell'isolato ricadente all'interno della zona omogenea "A1" e, dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 4

La variante approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione egli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 novembre 2012.

GELARDI

(2012.49.3528)113

DECRETO 23 novembre 2012.

Approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del comune di Trecastagni.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i D.D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto

legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il modello metodologico di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio sindacale prot. n. 1826 del 23 gennaio 2008, pervenuto il 23 gennaio 2008, ed assunto in pari data al prot. n. 6403 di questo Assessorato, con il quale il comune di Trecastagni ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al Piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio;

Visto l'ultimo foglio prot. n. 22611 privo di data, pervenuto il 26 ottobre 2010 ed assunto in pari data al protocollo n. 66358 di questo Assessorato, con il quale il comune di Trecastagni ha riscontrato la nota dipartimentale prot. n. 25393 dell'1 aprile 2008;

Vista la delibera del commissariato ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Adozione P.R.G. e del regolamento edilizio ai sensi della legge regionale n. 71/1978 nel comune di Trecastagni";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissariato acta n. 1 del 22 febbraio 2007; Vista la certificazione data n. 16 gennaio 2008 a firma del segretario comunale di Trecastagni, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 130 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge e n. 12 fuori termine;

Vista la delibera consigliare n. 107 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto: "Adozione adeguamento P.R.G. adottato allo studio agricolo-forestale integrato"; Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consigliare n. 107 del 23 dicembre 2009; Vista la certificazione data n. 15 ottobre 2010 a firma del segretario comunale di Trecastagni in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 20 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge e n. 5 fuori termine;

Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il Piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime; Vista la delibera consigliare n. 69 del 7 luglio 2010 avente ad oggetto: "Esame delle osservazioni al P.R.G." modificato con deliberazione consigliare n. 107/09 e già adottato dal commissariato ad acta con deliberazione n. 1/2007; Viste le n. 36 osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente presso questo Assessorato;

Vista la nota prot. n. 0025408 del 22 luglio 2005 pos. n. 78769 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, in merito al Piano in argomento; Vista la nota prot. n. 8726 del 4 dicembre 2003 con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, il relativo provvedimento n. 654/03 dell'1 dicembre 2003, con il quale il presidente di

1) Istruttoria degli atti amministrativi:

Il P.R.G. in esame è stato adottato con delibera commissariale n. 1 del 22 febbraio 2007, in considerazione delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai consiglieri comunali con atto deliberativo n. 102 del 25 novembre 2005 in ordine all'adozione del Piano in argomento. Detto Piano è stato adottato, con l'introduzione di alcuni emendamenti, contenuti nella proposta di deliberazione, di cui alla nota prot. n. 3861 del 22 febbraio 2007, a firma del responsabile del settore tecnico-urbanistico, geom. Pappalardo Natale, e dal progettista incaricato del completamento dell'iter del Piano, dott. ing. Greco Angelo. I suddetti emendamenti, da quanto riportato nella superiore proposta, si sono resi necessari in conseguenza della modifica di alcune aree del territorio a seguito di rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e convenzioni stipulate per i piani attuativi di iniziativa privata, pertanto, alcune aree previste dal progettista per servizi non potranno più essere utilizzate per tale scopo e per le stesse è stata prevista una nuova zonizzazione. Di conseguenza, dette modifiche sono state inserite negli elaborati che sono stati oggetto di pubblicità, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78. Difatti, il Piano modificato/emendato risulta pubblicato all'albo pretorio e presso la segreteria comunale ed è stato sottoposto alla procedura di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, a mezzo di manifesti murali e di quotidiani a tiratura nazionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78. Come riportato in premessa, la Legambiente, con nota data 5 luglio 2007, segnalava la presenza nel territorio comunale di aree aventi caratteristiche di boschi non indicati nello studio agricolo-forestale redatto dal dott. Strano, per cui le tavole di progetto del P.R.G. adottato dal commissariato ad acta risultavano prive di dette aree. Pertanto, con delibera di Giunta municipale n. 216/2008 è stato dato incarico al dott. Vico Corrado di redigere una relazione integrativa a verifica di quanto sopra riportato. In conseguenza delle risultanze di detto studio agricolo-forestale integrato, sono state adeguate le tavole di zonizzazione interessate dalla presenza delle nuove aree boscate o della modifica di quelle esistenti, rinominandole

Dai dati tecnici a supporto della "relazione generale" del Piano in esame, nonché di quella di "accompagnamento alle tavole del P.R.G. adottato adeguata alla perimetrazione delle nuove aree boscate individuate nello studio agricolo-forestale redatto ad integrazione di quello già approvato", con riferimento alla suddetta previsione demografica di 12.000 abitanti, ed a quanto prescritto dall'articolo 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in tema di standard urbanistici, risulta, in sintesi, che la dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche risulta pari a mq. 336.992 oltre, alle provenienze dalle zone C e C1s (L. 167) e mq. 37.169 ("F2") verde per l'arredo urbano, mq. 58.197 ("F3") verde di quartiere e parchi urbani e mq. 15.219 ("F6") aree per mostre e svago.

Ne discende che la dotazione complessiva, di previsione, contenuta nel P.R.G. in esame, risulta essere pari a 28 mq./ab.

Dal dato complessivo sopra riportato si evince che, relativamente alla quantità di aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature scolastiche, aree destinate a parcheggio e ad attrezzature di interesse comune, queste risultano essere superiori rispetto allo standard minimo prescritto mq. $18 \times 12.000 = 216.000$.

Si rileva che tale esubero discende dai criteri di dimensionamento e dagli obiettivi strategici di Piano già evidenziati ai superiori punti 2) e 4).

Regolamento edilizio

Il testo del regolamento edilizio è formato da articoli così suddivisi:

Titolo 1 (Disposizioni generali):

1. Cap. I - Norme preliminari;

2. Cap. II - Modalità per costruire;

3. Cap. III - Esecuzione e controllo delle opere.

Titolo 2 (Disciplina urbanistica):

4. Cap. I - Edificazione lungo le strade.

Titolo 3 (Disciplina dell'edificazione):

5. Cap. I - Prescrizioni igienico-edilizie;

6. Cap. II - Prescrizioni antincendio;

7. Cap. III - Modalità di esecuzione;

8. Cap. IV - Caratteristiche dei locali per l'abitabilità o agibilità;

9. Cap. V - Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature delle strutture edilizie;

10. Cap. VI - Prescrizioni varie;

11. Cap. VII - Disposizioni relative alle opere esteriori ai fabbricati ed all'assetto urbano;

12. Cap. VIII - Disciplina della fabbricazione delle abitazioni ed attrezzature rurali;

13. Cap. IX - Garanzia della pubblica incolumità.

Titolo 4 (Disposizioni finali):

14. Cap. I - Controlli repressioni degli abusi.

Norme tecniche di attuazione

Dall'elaborato relativo alle norme di attuazione si evince che il territorio comunale di Trecastagni è suddiviso nelle seguenti Z.T.O. con l'indicazione dei principali parametri tecnico-urbanistici che seguono:

Zona A: "Margine della città storica consolidata, oggetto di piano particolareggiato già approvato"

Sono classificati come zona A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani con carattere storico, artistico e di pregio ambientale.

Con atto deliberativo di C.C. n. 107 del 23 dicembre 2009, nel prendere atto della suddetta relazione integrativa, è stato adottato "l'adeguamento del P. R.G., adottato, allo studio agricolo-forestale integrato".

Di conseguenza, dette modifiche sono state inserite negli elaborati che sono stati oggetto di pubblicità, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78.

2) Caratteri del territorio, situazione urbanistica e dimensionamento del Piano:

Il comune di Trecastagni è in atto dotato di P.R.G., con vincoli decaduti, approvato con D.A. n. 1803 del 14 dicembre 1989.

Il territorio comunale, da quanto descritto nella relazione illustrativa, è situato alle falde dell'Etna a quota variabile da 430 a 1.475 m/slm. L'abitato sorge in zona colinare ed è circondato da colline quali monte Trigona sud, monte Rosso, monte Gorna, monte Illice ed altri a nord; monte Serra ad est. All'interno si sviluppa senza eccessivi dislivelli, ad eccezione di due punti di belvedere, rappresentano dalla zona del Mulino e dalla zona Chiesa Madre. La particolare conformazione del territorio circostante, caratterizzato da una forte pendenza verso il sottostante, comuni di Viagrande e San Giovanni La Punta, rende la posizione di Trecastagni particolarmente panoramica: la visuale spazia dall'estremità meridionale della Calabria fino al golfo di Augusta nel siracusano.

La superficce complessiva del territorio è di Kmq. 18,96, con un'estensione agricola di circa Kmq. 6,00.

Per la sua situazione fisico-geografica favorevole, per il clima, la conformazione orografica, il pregio ambientale del nucleo antico, la posizione panoramica, l'abbondanza di boschi il suo territorio è interessato da fenomeni di attività edilizia tipo villeggiatura o di residenza alternata stagionale.

Per tale ragione il rapporto fra le abitazioni non occupate (n. 1.832) e quelle occupate (n. 3.665) risulta essere del 31%.

Esistono aree protette del parco dell'Etna e soggetti a vincolo idrogeologico.

Dalla relazione generale del P.R.G. in esame, risulta che le previsioni progettuali si basano sui dati della popolazione presente dell'anno 1994 pari a 8.139 abitanti.

I progetti, basandosi su una previsione proveniente dalle proiezioni del saldo demografico naturale, prevedono, nel ventennio 1994-2014, un incremento di 3.861 abitanti e perciò, complessivamente, si avranno un numero di abitanti pari a 12.000.

4) Obiettivi:

... Ommissis...

Per come riportato nella relazione generale, le scelte urbanistiche fondamentali operate dal progettista del presente P.R.G. si possono riassumere:

- alla funzione turistica che il territorio di Trecastagni assume nell'ambito etneo (panoramicità dei luoghi, vicinanza al capoluogo di Catania, la maggior parte del suo territorio ricade dentro i confini del Parco dell'Etna...);
- alla funzione industriale-artigianale;
- al recupero urbanistico ed edilizio del centro storico;
- all'importanza della viabilità.

5) Verifica degli standard urbanistici:

È disciplinato a mezzo di P.P. ed in tale zona sono ammessi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e successivi modifiche ed integrazioni, esclusivamente gli interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro-ristrutturazione;
- ripristino (filologico e tipologico);
- demolizioni parziali.

Non è consentito l'aumento della volumetria e delle altezze preesistenti mentre la modifica dei prospetti e delle coperture è disciplinata dalle norme di attuazione del P.P.

Zona A1: "Città storica consolidata di interesse tessutale"

In detta zona l'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato di recupero ex legge n. 457/78.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono consentite anche attività commerciali e direzionali compatibili con la struttura urbana.

È prescritto che in assenza del P.P. di recupero, l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

L'applicazione della lettera d) ed e) del suddetto art. 20 o la nuova edificazione sono subordinati all'approvazione del P.P. di recupero.

Zona B1: "Di prima periferia alla città storica consolidata"

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione ed il piano particolareggiato di recupero.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono consentite attività direzionali e commerciali compatibili con la struttura urbana.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 3 mc./mq. Per i casi non previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73, la densità fondiaria è di 9 mc./mq. per i lotti interclusi con superficie superiore a mq. 120.

Per i lotti con superficie sup. a 120 mq. e non sup. a 200 mq. il volume massimo consentito è di mc. 1.000. L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 7,50 con due elevazioni fuori terra e per le nuove edificazioni l'altezza max è regolamentata dal D.M.L.P. 16 gennaio 1996 in relazione alla larghezza della strada.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non; per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia deve essere pari alla distanza preesistente.

La distanza minima dai confini è prescritta in m. 5 e sono consentiti interventi edilizi in aderenza e accommunicazione edilizia, autorizzazione, comunicazione e di ristrutturazione edilizia tale distanza deve essere pari a quella preesistente.

Zona B2: di seconda periferia della città storica consolidata L'attività urbanistico-edilizia è attuata a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e di piano di lottizzazione convenzionata in assenza di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono ammesse attività direzionali e commerciali compatibili con la struttura urbana.

L'indice di densità fondiaria max è di mc./mq. 1,25. L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 7,50 con due elevazioni fuori terra; l'altezza max relativa alle nuove

edificazioni è in ogni caso regolamentata dal D.M. L.L.P.P. 16 gennaio 1996 in relazione alla larghezza della strada.

La distanza minima tra fabbricati è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non; per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia deve essere pari alla preesistente.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5; per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia deve essere pari alla preesistente.

Zona B2.1: aree soggette a sole operazioni di restauro, manutenzione ordinaria straordinaria, con divieto assoluto di demolizioni e ricostruzioni

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di autorizzazione edilizia e di comunicazione.

Gli interventi consentiti, nell'ambito della volumetria esistente, sono quelli della ristrutturazione e della manutenzione; la destinazione d'uso consentita è quella residenziale, nonché quella commerciale e quella direzionale, compatibilmente con la struttura urbana.

Zona B3: di saturazione delle previsioni del precedente P.P.G. di saturazione delle previsioni del precedente

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza di opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono consentite attività commerciali e direzionali, compatibilmente con la struttura urbana.

La tipologia edilizia prescritta è del tipo isolato a ville unifamiliari e possono essere adibite ad attività diverse dalla residenza soltanto i piani terra.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,75 mc./mq.; l'altezza max degli edifici è di m. 7,00 con 2 elevazioni fuori terra.

La distanza minima tra fabbricati è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5 e la superficie coperta non deve superare il 40% di quella edificabile.

Zona C1: di completamento delle previsioni del precedente P.R.G. L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza di opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è del tipo residenziale-stagionale e sono consentite attività commerciali e direzionali compatibili con la struttura urbana.

La tipologia edilizia prescritta è del tipo isolato a ville unifamiliari.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,70 mc./mq. L'altezza massima degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

La distanza minima tra fabbricati è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

Nel caso in cui tra fabbricati siano interposte strade destinate al traffico veicolare, la distanza minima deve

La tipologia edilizia, in relazione al tipo di insedia-

mento, deve essere prevista in modo che tenga conto dei valori ambientali; può essere a padiglioni o a nastro.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,5 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 10 con 3 elevazioni fuori terra.

La distanza minima tra i fabbricati deve essere pari a m. 10 tra pareti finestrate e non; in caso di edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare è prescritta in maniera analoga a quella prescritta per le Z.T.O. C1 e C2.

La distanza minima dal confine deve essere pari a m. 5.

L'ambito minimo di intervento è fissato in mq. 10.000 e sono ammesse pertinenze per una volumetria max pari al 10% di quella ammissibile.

Zona C1.1: aree per insediamenti turistici per la realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni

L'attività urbanistico-edilizia è subordinata alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78, e si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso degli immobili è finalizzata alla realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,20 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

La distanza minima dal confine deve essere pari a m. 5.

L'ambito minimo di intervento è fissato in mq. 10.000 e sono ammesse pertinenze per una volumetria max pari al 10% di quella ammissibile.

Zona C1.2: aree per insediamenti turistici alberghieri e per il tempo libero

L'attività urbanistico-edilizia è subordinata alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78 e si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso consentita è finalizzata alla realizzazione di insediamenti turistici come piccole pensioni o motel, o strutture per il tempo libero, di uso pubblico o privato con il vincolo di destinazione d'uso degli edifici.

La tipologia edilizia ammessa deve avere le medesime caratteristiche di quella prevista per la zona C1.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,15 mc./mq. in ambiti territoriali di intervento non inferiori a mq. 20.000.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

La distanza minima dal confine deve essere pari a m. 5.

L'ambito minimo di intervento è fissato in mq. 10.000 e sono ammesse pertinenze per una volumetria max pari al 10% di quella ammissibile.

Zona C1.3: di edilizia residenziale pubblica ex lege n. 167

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 2 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 7 con due elevazioni fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati sono interposte strade destinate al traffico veicolare, le prescrizioni sono le stesse di quelle riportate per la zona C1.

essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

— m. 5,00 per lato per strade larghe fino a m. 7;

— m. 7,50 per lato, per strade comprese tra m. 7 e m. 10 di larghezza;

— m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 10.

In ogni caso la distanza tra fabbricati antistanti non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5.

Il lotto minimo non deve essere superiore a mq. 800 e la superficie coperta non deve superare il 40% dell'area edificabile.

Zona C2: di recupero ambientale e riqualificazione urbana mista

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza di opere di urbanizzazione.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale-stagionale ed a servizi; sono inoltre consentite attività di tipo commerciale.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato a ville unifamiliari ad una o due elevazioni fuori terra.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,5 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati antistanti, pareti finestrate e nel caso di fabbricati tra cui sono interposte strade destinate al traffico veicolare, le prescrizioni sono le stesse di quelle riportate per la zona C1.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5.

Il lotto minimo non deve essere inferiore a m. 1.000 e l'area coperta non deve superare il 30% dell'area edificabile.

Zona C1.5: di edilizia residenziale pubblica ex lege n. 167

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 2 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 7 con due elevazioni fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati antistanti, pareti finestrate e nel caso di fabbricati tra cui sono interposte strade destinate al traffico veicolare, le prescrizioni sono le stesse di quelle riportate per la zona C1.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5.

La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 60% dell'area edificabile.

Zona C1.7: aree per insediamenti alberghieri

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso degli immobili è ad attività turistico-riceptive con previsioni di alberghi, pensioni e ristoranti.

Zona D1: aree per insediamenti produttivi e commerciali
La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato a capannoni.
L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 3 mc/mq, da applicare sull'area edificabile; il lotto minimo previsto è di mq. 3.000 e la superficie coperta non deve superare il 40% del lotto edificabile.
La altezza max degli edifici è prescritta in m. 10,50, la distanza minima tra fabbricati deve essere di m. 10 e tale distanza, nel caso in cui tra fabbricati siano interposte strade destinate al traffico veicolare, deve essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di m. 10 per lato. La distanza minima dal confine è di m. 5.

Zona D2: aree per insediamenti produttivi-industria leggera-artigianali e commerciali
La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato a capannoni.
L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 3 mc/mq, da applicare sull'area edificabile; il lotto minimo previsto è di mq. 3.000 e la superficie coperta non deve superare il 40% del lotto edificabile.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è per insediamenti artigianali produttivi e commerciali; sono vietate le residenze stabili con eccezione eventualmente dei locali per l'alloggio del custode.
La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato a capannoni.
L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 2 mc/mq, da applicare sull'area edificabile.

La altezza max degli edifici è di m. 10,50. La distanza minima tra fabbricati è di m. 10; tale distanza, nel caso in cui tra i fabbricati siano interposte strade destinate al traffico veicolare, deve essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di m. 10 per lato, per strade di penetrazione, e di m. 20 per lato per strade di attraversamento.
La distanza minima dal confine è di m. 5.
Il lotto minimo d'intervento non deve essere inferiore a mq. 1.500 e la superficie coperta non può superare il 40% del lotto edificabile.

Zona E: aree a verde agricolo
La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato. La destinazione d'uso degli immobili è correlata all'attività produttiva della zona e sono consentiti gli interventi di cessione edilizia, autorizzazione e comunicazione. La destinazione d'uso degli immobili è correlata all'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione. L'attività turistico-ricettiva stagionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 9 giugno 1994 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato. L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc/mq, per la residenza rurale; per le aziende che esercitano attività agrituristica la volumetria può essere aumentata del 30% e comunque al massimo di 300 mc.
La altezza massima degli edifici è prevista in m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

Zona E1: aree boschive vincolate
In questa zona non sono ammessi nuovi interventi edilizi di nessun tipo.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sono vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Zona E.1.2: fasce di rispetto boschive
In detta zona, in deroga a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999 n. 13, è consentita la nuova edificazione con una densità edilizia di 0,03 mc/mq.

Zona E2: aree per parchi agricoli perurbani
La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc/mq, e l'altezza massima degli edifici è di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.
La distanza minima non deve essere inferiore a m. 10, la distanza minima tra fabbricati è di m. 10, tra pareti finestrate, ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto.

Zona E3: aree di verde perurbano suscettibili di rinaturazione
La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato.

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolarareggiato.
La destinazione d'uso consentita è il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti; è consentita anche la demolizione e la ricostruzione, al di fuori delle aree di rispetto dei torrenti e delle aree boschive; tale zona è suscettibile di rinaturazione al fine di utilizzo di didattica ambientale.

La tipologia edilizia ammissa è del tipo isolato. L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc/mq.
La altezza massima degli edifici è di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.
La distanza minima tra i fabbricati deve essere di m. 10 tra pareti finestrate ed in ogni caso la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.
La distanza minima dal confine è di m. 10.

Zona E3.1: zone del verde agricolo perurbano coltivato da privati, suscettibile di utilizzazione per didattica ambientale di iniziativa pubblica

Zona E5: area di verde agricolo intrapiano coltivato e rivalorizzato a cura dei privati

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolarizzato.

La destinazione d'uso consentita per gli immobili è il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti nel rispetto dei volumi esistenti; non è consentita la demolizione e ricostruzione.

Zona F1: attrezzature di interesse collettivo, pubblico o privato

L'indice di densità edilizia territoriale max è 2 mc./mq. e l'altezza ammissibile è di m. 10.

Zona F2: spazi di verde per l'arredo urbano pubblici e privati

Il rapporto di copertura è prescritto inferiore o uguale a 0,2.

In tale zona non sono consentite costruzioni; sono previste la piantumazione di essenze arboree e l'impianto di elementi per l'arredo urbano.

Zona F3: verde di quartiere e parchi urbani e suburbani

In tale zona sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di piccoli chioschi per il ristoro e servizi igienici.

Zona F4: verde per attrezzature sportive

In tale zona è consentita la realizzazione di impianti sportivi a carattere urbano, aperti e coperti con una altezza massima ammissibile di m. 10; fanno eccezione a tale limite di altezza gli edifici che necessitano di altezze specifiche e le gradinate per il pubblico.

Zona F5: verde di notevole valenza, pubblico e privato

In tale zona sono obbligatorie la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto ai fini di protezione ambientale, il mantenimento delle essenze esistenti e la cura fitobotanica.

Zona F6: aree per mostre e fiere

In tale area è consentita la realizzazione di piccole costruzioni per chioschi smontabili e di attrezzature per la protezione civile.

Zona F7: verde agricolo per discarica inerti

In tale area è consentito lo scarico di materiali inerti non inquinanti provenienti dal solo territorio comunale.

Zona F8: turismo religioso-aree all'aperto attrezzabili per manifestazioni permanenti o temporanee

Tale area è destinata alla sola riqualificazione urbana ed alla realizzazione di un teatro all'aperto con un indice di densità edilizia fondiaria max di 2 mc./mq.

L'altezza massima consentita è di m. 3 fuori terra. La distanza minima dal confine è fissata in m. 5.

La superficie coperta dell'edificio non deve superare il 5% dell'area.

Zona F9: turismo religioso-manufatti esistenti da ristrutturare per l'accoglienza

In questa area è previsto il restauro e la ristrutturazione di fabbricati esistenti da destinare ad alloggi per il turismo religioso con il vincolo assoluto della destinazione d'uso e nel rispetto dei volumi e delle altezze esistenti.

Zona V1: aree di indifendibilità per vincolo idrogeologico o geologico in genere o per interesse naturalistico e ambientale

In tale area non è consentita nessuna modifica dell'assetto edilizio.

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione, piano particolarizzato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; è consentito, inoltre, il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti nel rispetto del volume e dell'altezza esistenti e non è consentita né la demolizione né la ricostruzione.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc./mq. con una altezza massima degli edifici di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

La distanza minima tra fabbricati è di m. 10, tra pareti finestrate, ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è di m. 10.

Zona E4: zone del verde agricolo suscettibili per l'insediamento per l'agriturismo ed il turismo rurale in forma individuale o collettiva

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolarizzato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; sono consentiti, inoltre, interventi per la realizzazione di strutture turistico-ricettive di modeste dimensioni, comprese quelle relative all'agriturismo ed il turismo rurale.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato o a schiera.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,06 mc./mq., mentre la densità edilizia territoriale max prevista è di mc./mq. 0,15.

L'altezza massima prevista degli edifici è di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati, pareti finestrate e nel caso di traffico veicolare le prescrizioni sono le stesse di quelle indicate per le zone C1 e C2.

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a m. 10

Viene prescritto un lotto minimo d'intervento non inferiore a 20.000 mq.

Zona E4.1: zone del verde agricolo suscettibili per l'insediamento per l'agriturismo rurale

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolarizzato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; è consentita anche la realizzazione di strutture turistico-ricettive di modeste dimensioni comprese quelle attinenti l'agriturismo ed il turismo rurale, l'uso residenziale-stagionale e per servizi.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di mc./mq. 0,04, mentre l'indice di densità territoriale max è di 0,15 mc./mq.

L'altezza massima degli edifici è prescritta in m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati sono previste le medesime prescrizioni indicate per la zona E4.

La distanza minima dal confine è fissata in m. 10.

Viene prescritto un lotto minimo d'intervento non inferiore a mq. 20.000.

dott. agronomo Strano e successivamente "integrato" dall'agronomo Corrado Vigo a seguito, come superiormente specificato, di quanto è stato segnalato dalla Legambiente di Catania.

Con la verifica effettuata sono state delimitate alcune aree boscate con le relative fasce di rispetto.

Parere ufficio del Genio civile

L'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 8106/03-31656/04-18869/05 pos. n. 78769 del 22 luglio 2005 ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole di compatibilità tra le scelte urbanistiche di P.R.G. con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio.

Parere Parco dell'Etna

Il presidente dell'ufficio Parco dell'Etna, con nota prot. n. 654/03 dell'1 dicembre 2003, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 14/88, parere favorevole sul Piano in esame con le seguenti indicazioni e prescrizioni che di seguito si riportano:

1) dall'elaborato grafico del P.R.G. occorre rivedere ed integrare le zone definite "oasi naturalistiche" ed "aree boschive" con altre analoghe non riportate sugli elaborati dello studio agricolo forestale;

1. devono essere indicate sugli elaborati del Piano le "fasce di rispetto" derivanti da boschi ricadenti in territori di comuni confinanti ed in particolare quelle indicate in rosso sulla tavola 1 allegata; a tal fine si allega copia della "Carta della vegetazione";

2. devono essere opportunamente individuati i sistemi eruttivi del Monte "S. Nicolò" ed immediatamente a nord dello stesso al fine di tutelare gli aspetti geomorfologici quelli del paesaggio agricolo, quelli della copertura vegetale e comunque l'individuazione di tutti i beni ricadenti nel territorio del comune di Trecastagni soggetti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, in particolare il torrente "Valdemone".

Si segnala, inoltre, che a proposito della pericolosità vulcanica, dovrà essere considerata la caduta di materiale piroclastico derivante dalla fase esplosiva delle manifestazioni vulcaniche; tale pericolosità va tenuta in considerazione della più recente esperienza che impone la mitigazione degli effetti di tali fenomeni sul patrimonio edilizio esistente.

Dall'elaborato di piano regolatore (cfr. tavola n. PP - Limite Parco Etna) che individua i limiti del Parco dell'Etna si evince che il territorio del comune di Trecastagni ricade all'interno della zona "D" di Parco e molto più esteso di quello effettivamente interessato dalla zonizzazione nelle tavole di Piano. Le porzioni di territorio ricadenti all'interno dei confini del Parco sono state, infatti, riportate solo in un momento successivo alla stesura degli elaborati relativi alla individuazione delle Z.T.O. Questa considerazione è sufficiente a fare rilevare come la proposta di zonizzazione che è stata presentata a questo Ente Parco sia poco attenta alla reale ricerca di soluzioni qualitative e adeguate alla peculiarità paesistico ambientale propria del territorio che il Parco deve disciplinare.

Le porzioni di zona "D" di Parco che sono state disciplinate, vengono classificate all'interno della famiglia delle zone agricole (Z.T.O. "E"), pur con una vasta ed articolata gamma di sotto zone che, in qualche caso, snaturano in senso stesso della zona territoriale omogenea "E" che è, appunto quello dell'insieme del territorio comunale inter-

E consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria con divieto assoluto di demolizioni e ricostruzioni.

Zona V2: fascia di igiene ambientale

In tale zona è prescritto il mantenimento dello stato

geomorfologico dei luoghi, della sistemazione dei terreni delle vegetazioni esistenti e delle colture tradizionali.

E ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti; è vietata la demolizione.

Zona V3: fascia di piantumazione arborea ad alto e medio fusto di protezione ambientale

Tale area è destinata alla piantumazione di essenze arboree di medio ed alto fusto per una fascia di almeno 5 m. ai fini di protezione ambientale

Zona V4: fascia di rispetto cimiteriale

In detta fascia è consentita unicamente la realizzazione di piccole costruzioni precarie per la vendita di fiori ed oggetti attinenti al luogo.

Zona V5: fascia di rispetto dal ciglio stradale

In tale fascia è assolutamente vietata qualsiasi tipo di costruzione anche precaria e deve essere mantenuta in condizioni idonee all'uso per il quale viene individuata nel P.R.G. in esame.

In caso di mancanza di indicazione grafica si applica il D.M. n. 1404/68.

Programmazione urbanistico-commerciale

La relazione "Considerazioni sulla programmazione commerciale del comune di Trecastagni" riporta che l'Amministrazione comunale ha incaricato l'Istituto "ISFOTER" per la redazione di tale studio da dove si evince che gli esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiori a 100 mq., rappresentano l'86% degli esercizi, le medie superiori di vendita (con superficie di vendita inferiori a 6.000 mq.) rappresentano il 14% mentre non sono presenti grandi superfici di vendita (con superfici di vendita maggiori a 6.000 mq.), ai sensi della legge regionale n. 28/99 ed in ottemperanza alle direttive di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 2000.

La maggior parte degli esercizi commerciali sono localizzati nel centro storico.

La rete distributiva si estende complessivamente in mq. 6.143 con 91 esercizi commerciali.

Considerato che la popolazione è pari a 8.459 si ha un rapporto rete commerciale/popolazione pari a: 95 ab. per esercizio, 066 mq. di superficie di vendita per abitante.

Detta rete commerciale risulta equilibrata rispetto alla popolazione e alla potenzialità della domanda atteso che i suddetti rapporti sono molto vicini agli standard nazionali e regionali, infatti tale rapporto a livello nazionale è pari a 100, mentre a livello regionale è pari a 90.

La relazione evidenzia che sotto il profilo viario il comune di Trecastagni non è attraversato da flussi tali da incidere sul tessuto economico e commerciale in modo significativo e costante.

Pertanto, considerato che le "Norme tecniche di attuazione" consentono attività commerciali per le esigenze di quartiere nelle Z.T.O. A1, B1, B2, B2.1, B3, C1, e C2, nonché nelle zone D1 e D2 il comune non si è dotato di "Piano commerciale".

Studio agricolo-forestale

Lo studio agricolo-forestale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è stato redatto dal

que, non suscettibile di uso a carattere prevalentemente edificatorio ancorché di tipo stagionale.

La zonizzazione presente che si ricava dalla N.T.A. del

P.R.G. è la seguente:

— zone territoriali omogenee "E", "E1", "E1.2", "E2", "E3.1", "E4" ed "E4.1".

Di seguito si riportano le osservazioni che lo stesso

CTS ha indicato per le aree ricadenti all'interno dei limiti

del Parco.

Per la zona "E" e per la zona "E2" e per la zona "E3.1",

si ritiene che gli interventi di cui all'art. 22 della legge

regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni

possono essere previsti di modeste dimensioni, con esclu-

sione della destinazione previste al comma 1 della stessa

legge regionale n. 71/78 ai sensi dell'art. 30 della legge

regionale n. 2/2002 e solo nelle aree e nei siti idonei pre-

ventivamente individuati nello stesso P.R.G. e con le

seguenti indicazioni:

(1) nelle zone territoriali omogenee "E" - agricole,

qualsiasi progetto che preveda la trasformazione, la demo-

lizione o l'ampliamento degli edifici esistenti va accompa-

gnato dal rilievo esatto e da un'adeguata documentazione

fotografica dell'edificio. Deve essere specificatamente

tutelato il patrimonio tradizionale fisso. Più in generale

qualsiasi trasformazione del territorio che attiene alle aree

agricole nel territorio del Parco va sottoposta al parere di

questo Ente ed adeguatamente documentata, in conside-

razione del ricco patrimonio rurale del territorio di

Trecastagni e particolarmente del paesaggio rurale terraz-

zato;

(2) in queste zone si ritiene necessario che siano

adottati specifici parametri edilizi (altezze, distanze, n. di

piani). Si consiglia di prevedere un solo piano fuori terra,

senza la possibilità di interrati e/o seminterrati per limi-

tare l'impatto delle opere;

(3) si ritiene che l'altezza non debba superare quella

delle antiche preesistenze, in genere di un'elevazione f.t.,

così come previsto nel D.P.R.S. n. 37 del 17 marzo 1987

istitutivo del Parco dell'Etna;

(4) la superficie minima per poter costruire edifici

funzionali alla conduzione del fondo non deve essere infe-

riore a mq. 2.000;

(5) va tassativamente disattesa, nella zona "D" del

Parco, la previsione di cui all'art. 23 comma 3° delle N. di

A. (previsione di impianti di cui all'allegato A del D.A. 5

agosto 1994 n. 827/9) perché di elevato impatto;

(6) all'art. 23 ultimo comma delle N. di A. va previsto

che i volumi dei corpi tecnici vanno computati nell'ambito

della volumetria ammissibile.

Per la zona territoriale omogenea "E1" si ritiene con-

divisibile la proposta del piano regolatore.

Per la Z.T.O. "E1.2" dell'area di Monte San Nicolò in

considerazione della presenza dell'area boscata e dell'ap-

parato eruttivo, emergenza ambientale oggetto di tutela

prioritaria all'interno del Parco, deve essere esclusa tassa-

tivamente la deroga prevista all'art. 25 delle N. di A. Circa

l'inservimento di nuove costruzioni essendo solo consentita

quella prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 14/88 e

successive modifiche ed integrazioni.

Per la zona "E3.1" ricadente all'interno della fascia di

rispetto del torrente Val Demone, condividendo l'obiettivo

di rinaturazione delle fasce ripariali, si è del parere

che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possano

essere solo limitati a quelli di recupero e restauro del

patrimonio edilizio esistente del patrimonio tradizionale

fisso ed al restauro ambientale con tassativa esclusione

Sugli aspetti procedurali

Sulla base della documentazione prodotta le proce-
dure di adozione del P.R.G. risultano regolari in quanto il
progetto è stato adottato ed adeguato con gli atti in pre-
messi citati.

Il P.R.G. è stato regolarmente depositato e pubbliciz-
zato e ripubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regio-
nale n. 71/78 e sulle osservazioni e/o opposizioni presen-
tate sono state formulate proprie deduzioni da parte del
consiglio comunale.

Il P.R.G. è supportato:

— dallo studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 5

della legge regionale n. 65/81;

— dallo studio agro-forestale, redatto ai sensi

dell'art. 3 comma 11, della legge regionale n. 15/91, in con-

formità alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99 e da una

relazione tecnica integrativa allo studio tecnico-forestale

unitamente ad un elaborato grafico;

— da una relazione relativa al programma urbano-
stico-commerciale, che fa riferimento alla legge regionale

n. 28/99 e alle direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000;

— è stato sottoposto, preventivamente all'adozione,
all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Cata-

nia, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64;

l'Etna;

Per la Z.T.O. "E4", rilevato che le previsioni indicate
dal piano regolatore sono in evidente contrasto con quelle
individuata dal D.L. 2 aprile 1968 n. 1444 per le "zone agri-
cole" essendo, per contro, rispondenti alle prescrizioni
delle zone territoriali omogenee "C" di nuova espansione
si è del parere che occorra riformulare una proposta com-
plessiva adeguata. Questa dovrà essere consona alla pecu-
liare complessità territoriale che l'area presenta dovendosi
congiungere nella proposta di riordino e riqualificazione
urbanistico territoriale che sarà formulata, sia le prioritari
esigenze di tutela, proprie alla presenza del Parco, che
le necessità di riordino derivanti dalla presenza di una
rimanente quantità di edifici residenziali (ancorché in
prevalenza di case isolate) che sempre più, evolvono da
residenze stagionali in residenze stanziali. Pertanto lo stu-
dio dovrà essere anche condotto con una complessiva
individuazione nelle aree immediatamente limitrofe delle
esigenze derivanti dal rispetto degli standards di legge.

Esame del piano

La presente proposta di parere è resa in assenza di
considerazioni sui profili idro-geomorfologici, stante che
all'interno del servizio non opera tecnico in possesso di
competenza specifica. E' altresì reso in assenza delle con-
siderazioni di competenza della soprintendenza dei
BB.CC.AA., atteso il contenuto dell'art. 59 della legge
regionale n. 71/78. Inoltre, si ritiene necessario, altresì,
precisare che detta proposta di parere viene formulata nei
limiti delle competenze attribuite all'organo regionale in
materia di pianificazione urbanistica comunale, che devo-
no limitarsi "ad un mero controllo di garanzia della lega-
lità, senza interferire nel merito delle scelte discrezionali
degli enti locali adottate in ordine ai propri atti piani di
pianificazione, fatta eccezione ai casi in cui questi appaio-
no inficiati da arbitrarietà, irragionevolezza e/o travisa-
mento dei fatti in relazione alle esigenze di assetto urbano-
stico che si intendono perseguire".

Sulla base della documentazione prodotta le proce-
dure di adozione del P.R.G. risultano regolari in quanto il
progetto è stato adottato ed adeguato con gli atti in pre-
messi citati.

Il P.R.G. è stato regolarmente depositato e pubbliciz-
zato e ripubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regio-
nale n. 71/78 e sulle osservazioni e/o opposizioni presen-
tate sono state formulate proprie deduzioni da parte del
consiglio comunale.

Il P.R.G. è supportato:

— dallo studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 5

della legge regionale n. 65/81;

— dallo studio agro-forestale, redatto ai sensi

dell'art. 3 comma 11, della legge regionale n. 15/91, in con-

formità alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99 e da una

relazione tecnica integrativa allo studio tecnico-forestale

unitamente ad un elaborato grafico;

— da una relazione relativa al programma urbano-
stico-commerciale, che fa riferimento alla legge regionale

n. 28/99 e alle direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000;

— è stato sottoposto, preventivamente all'adozione,
all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Cata-

nia, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64;

l'Etna;

— è stato sottoposto all'esame ed al parere del servizio V.I.A., ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, che ha reso il proprio parere — è corredato dal parere espresso dall'U.S.L. 3 di Catania con nota prot. n. 1098 del 23 maggio 1997, in ordine alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da mt. 200 a mt. 100.

Sul dimensionamento del Piano:

La relazione generale del piano, nei suoi contenuti, è esaustiva con riferimento alle analisi sullo stato di fatto e sulla descrizione del progetto e degli obiettivi da perseguire.

Si osserva che il nuovo P.R.G. riconferma, in linea di massima, l'assetto urbanistico prefigurato dal precedente strumento urbanistico e commisurandone i contenuti, principalmente alle nuove esigenze che scaturiscono dalle ipotesi di dar seguito alla domanda di localizzazione turistica di villeggiatura stagionale, per cui si è rivisitato il piano già approvato, eliminando le zone a monte del torrente Valdemone e confermando in parte le previsioni del precedente strumento urbanistico.

Inoltre, si osserva che dal progetto del P.R.G. un adeguato riscontro con quanto ipotizzato rilevando, anche, previsioni di interventi di tipo qualitativo, tali da privilegiare il recupero dell'esistente e dell'ambiente.

Salvo quanto precisato nel seguito, sono condivisibili in generale, le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.

Il P.R.G., con riferimento al ventennio, a partire dall'anno 1994-2014, è stato dimensionato secondo una previsione demografica pari a 12.000 abitanti, con un incremento complessivo previsto di abitanti 3.861 riferiti al censimento del 2001; detto incremento si basa, sostanzialmente, come sopra specificato, su criteri di previsione di crescita nei mesi estivi dalla popolazione fluttuante. Nel dimensionamento del piano si è considerato il patrimonio edilizio esistente ed il riutilizzo dei vani disponibili.

Pertanto, preso atto di questo fenomeno che vede il comune di Trecastagni come sede di un tipo di residenza legata alla villeggiatura, al tempo libero e soprattutto ad una condizione alternativa del vivere nella grande città, si ritiene accettabile il fabbisogno previsto nel ventennio considerato.

Relativamente allo studio agricolo-forestale si osserva:

Come riportato in premessa, la Legambiente, con nota data 5 luglio 2007, segnalava la presenza nel territorio comunale di aree aventi caratteristiche di boschi non indicati nello studio agricolo-forestale redatto dal dott. Strano per cui le tavole di progetto del P.R.G. adottato dal commissario ad acta risultavano prive di dette aree. Pertanto, con delibera di Giunta municipale n. 216/2008, è stato dato incarico al dott. Vigo Corrado di redigere uno studio a ventifica di quanto sopra riportato. Dalle risultanze di detto studio è stata prodotta: una relazione tecnica integrativa allo studio tecnico forestale datata 6 novembre 2009, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 16/96 e dell'art. 1 della legge regionale n. 13/99, in cui sono state esaminate, delimitate e misurate le superfici delle aree oggetto di verifica (indicate con delle lettere da "A" a "N") e da una planimetria in scala 1:4.000, sulla quale sono state perimetrate le aree boscate e le relative fasce di rispetto.

Da detta misurazione è emerso che le aree "D", "E", "F2", "F3" ed "F5" non raggiungono la superficie dettata per legge per essere definite "bosco", mentre le aree "F2", "F3" ed "F5", ricadendo all'interno della fascia di rispetto dell'area "F4" contigua all'area boscata del comune di Pedara, supera la superficie di ha 10.000,00 per la quale le norme prevedono la fascia di rispetto di mt. 200. Conseguentemente alle risultanze del predetto studio, sono state adeguate le tavole di zonizzazione interessate dalla presenza delle nuove aree boscate o della modifica di quelle esistenti, rinominandole con i numeri 1ter, 2ter, 3ter, 4ter, 5ter, 7ter, 8ter, 9ter, e 10ter, rimanendo invariata la tavola 6.bis in quanto non oggetto di modifiche. Successivamente, in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni il dott. agronomo Vigo Corrado ha prodotto n. tre note, rispettivamente datate 12 aprile 2010, 20 aprile 2010 e 27 maggio 2010, con le quali ha confermato la perimetrazione e l'estensione dell'area boschiva denominata "I" e la relativa fascia di rispetto ed ha modificato l'estensione delle aree boscate indicate con le lettere "A" e "F1".

In particolare:

1) la superficie dell'area boscata "A" è stata suddivisa in n. 2 aree distinte "A-1" ed "A-2", con la conseguenziale diminuzione della relativa fascia di rispetto;

2) l'area indicata "F1" avendo l'agronomo riscontrato che la superficie di detta area boscata risulta essere pari a ha 0,98,58, in luogo dell'estensione originariamente rilevata di ha 1,20,61, è stata ritenuta non in possesso dei requisiti per essere definita bosco, ai sensi della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo, rilevandosi che le motivazioni adottate dall'agronomo in ordine alla modifiche e/o soppressione delle aree boscate originariamente perimetrate di cui alle citate note non sono sufficientemente documentate, si è dell'avviso che le aree boscate, e le relative fasce di rispetto, che verranno prese in considerazione per l'esame delle previsioni progettuali, sono quelle contenute nella tav. sc. 1:4.000 allegata alla relazione tecnica integrativa allo studio tecnico forestale.

Si rileva, altresì, che negli elaborati del P.R.G. non è stata riportata l'area boscata contrassegnata con la lettera "C" (se non per una piccola porzione) e la relativa fascia di rispetto. Non sono pertanto condivisibili le previsioni di piano ricadenti all'interno di detta area boscata "C" e all'interno della relativa fascia di rispetto.

Si rileva inoltre:

1) che nell'ambito delle fasce di rispetto di talune aree boscate ("F4") sono state previste attrezzature pubbliche; 2) che l'art. 25 delle N. di A. relativo alla Z.T.O. "E1.2" prevede che: "è consentito l'inserimento di nuove edificazioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, per una densità edilizia di 0,03 mc/mq. considerando quale comparto di riferimento per il calcolo della densità esclusivamente la zona di rispetto. Detto divieto non opera per le zone omogenee "A" e "B".

Quanto sopra non è assensibile in quanto a norma dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 16/96, per come modificato ed integrato dalla legge n. 14/2006 le suddette deroghe sono subordinate al preventivo parere della soprintendenza sentito il comitato regionale forestale. Pertanto, per quanto riguarda tutte le aree boscate e le relative fasce di rispetto per come perimetrate nella plani-

risultano occupati mentre 6.592 non occupati in quanto questi ultimi costituiscono la cosiddetta seconda casa.

Relativamente alla normativa per tutte le Z.T.O. "C" va agguantata la prescrizione che "l'attuazione delle stesse è subordinata alla predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata all'interno del quale verranno reperite le urbanizzazioni secondarie".

Si condivide l'enucleazione delle zone "D". Relativa alla redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata il cui lotto minimo di intervento deve essere 10.000 mq. o esteso all'intero isolato". Nella zonizzazione effettuata relativamente alle Z.T.O. "E", si prevede la suddivisione di n. 9 sottosezioni (normate dall'art. 23 all'art. 31 delle N. di A.), per ciascuna delle quali vengono stabilite differenti modalità attuative che in taluni casi appaiono non perfettamente coerenti con le vigenti disposizioni di legge. Nella relazione generale, peraltro, non vengono indicati i criteri secondo cui sono state enucleate dette distinte sottosezioni.

Fermo restando quanto considerato con la presente proposta di parere in merito alla zona "E1.1" - "aree boschive", si prescrive, per le altre, che:

- l'indice di densità fondiario massimo per le costruzioni destinate a qualsiasi uso extra-agricolo dovrà, in ogni caso essere di mc/mq. 0,03;

- sono assenti gli insediamenti produttivi, ex art. 22 della legge regionale n. 71/78 come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94, fermo restando che, in sede di controdeduzioni comunali, dovranno essere specificate le risorse naturali oggetto di sfruttamento a carattere artigianale, per come prescritto dal comma 1 del citato art. 6 della legge regionale n. 17/94;
- rimangono salve le ulteriori indicazioni e prescrizioni in merito alle suddette zone "E", espresse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, con il parere reso dall'Ente Parco dell'Etna, con nota n. 654/03 dell'1 dicembre 2003.

Attrezzature

Relativamente alle previsioni delle attrezzature previste, ripartite secondo i criteri specificati dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, come sopra rilevato la dotazione complessiva di standard prevista dal P.R.G. in esame, inclusa quella esistente, risulta essere di circa 28 mq/ab., superiore alla dotazione minima fissata del 18 mq/ab. di standard di legge dall'art. 3 del D.M. n. 1444/68.

Nella considerazione che detto D.M. stabilisce semplicemente le percentuali minime dei servizi pubblici da assicurare nel P.R.G. alle singole zone dell'abitato e non escludo, pertanto, che l'Amministrazione possa discrezionalmente fissare percentuali maggiori, sempre che queste siano contenute nei limiti della ragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 1981, n. 877), si ritiene condivisibile, per le motivazioni riportate nella "relazione generale" detta previsione ad eccezione di talune attrezzature irraggiungibilmente ubicate oggetto di alcuni ricorsi.

Viabilità

La viabilità prevista dal piano nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente si condividono in quanto appaiono idonei a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraurbana.

Partimenti per le Z.T.O. "VI" coincidenti con le aree

boscate valgono le superiori considerazioni fatte salve le modifiche ed integrazioni.

Relativamente alle aree boschive denominate "D" (mq. 0.51,90) ed "E" (mq. 0.79,26), la cui superficie non raggiunge quella minima dettata per legge per essere definite bosco (ricadenti nel P.R.G. in esame in Z.T.O. "C1" e "C2" da assoggettare alla redazione di piani attuativi), al fine della salvaguardia di tali formazioni vegetali, si prescrive che dette aree siano escluse dall'edificazione, potendo assumere se necessario la destinazione di verde pubblico attrezzato a servizio dell'insediamento.

Relativamente alla singola Z.T.O. si osserva: Nella redazione del piano si rileva che sono state osservate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.

Preliminarmente si rileva che l'individuazione dell'enucleazione della zona "A" relativa al centro storico risulta quella del precedente P.R.G., si condivide la proposta enucleazione in quanto appare coerente con la specificità della struttura urbana di antica formazione della zona, nonché con il valore architettonico-ambientale delle singole emergenze architettoniche.

Non si ritiene determinarsi sull'individuazione dell'enucleazione della Z.T.O. "A1" - "città storica consolidata", classificata nel precedente P.R.G. in quanto dalla documentazione pervenuta non si riesce a riscontrare su quali criteri si sia operata detta individuazione; pertanto si rimanda al C.R.U. le considerazioni di competenza da parte del componente della soprintendenza.

Le Z.T.O. "B1" e le sottosezioni "B2" e "B2.1" risultano, in gran parte, quelle del precedente P.R.G. Si condivide detta enucleazione e la relativa norma edilizia. Relativamente alle aree classificate "B3", che nel precedente strumento urbanistico erano classificate "C", andrà verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. b) del D.M. n. 1444/68. In difetto assumeranno la classificazione di Z.T.O. "C1".

Relativamente alla zona "B1" l'art. 39 della legge regionale n. 19/72 (come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73) si applica nei limiti di quanto dedotto dal C.G.A., sia in sede consultiva (parere n. 493 del 20 maggio 1997) che in sede giurisdizionale (sentenza n. 1001 del 28 dicembre 2005).

Si condividono le zone "C" e le relative sottosezioni. Nello specifico per le Z.T.O. "C1" - "aree per insediamenti alberghieri" - "C11" - "aree per insediamenti turistici alla realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pen-sioni" - "C12" - "aree per insediamenti turistici alberghieri e per il tempo libero" - si rileva dalla documentazione pervenuta che le stesse sono state individuate dalle ipotesi di dar seguito alla domanda di localizzazione turistica di villeggiatura stagionale (obiettivo del progetto del Piano in esame), come sede di un tipo di residenza legata alla villeggiatura, al tempo libero e soprattutto ad una condizione alternativa del vivere nella grande città. Ciò si riscontra, anche, dalla lettura dei dati riportati nella relazione generale, relativi alla situazione edilizia esistente, dai quali risulta che su un totale di 17.839 vani, 11.247

Norme tecniche di attuazione

In linea di massima le norme tecniche di attuazione del P.R.G. in esame risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi delle varie zone del territorio comunale.

Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene, però, necessario prescrivere oltre a quanto sopra riportato con la presente proposta di parere, quanto segue:

— art. 1: dovrà essere così integrato: "In caso di discordanza tra le presenti norme tecniche di attuazione e disposizioni legislative, o nel caso di successiva entrata in vigore di norme legislative queste devono intendersi prevalenti".

Regolamento edilizio

Il testo del regolamento edilizio appare conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia ed idoneo a disciplinare l'attività edilizia nel comune. Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene, comunque, di precisare quanto segue:

— l'art. 1 deve essere così modificato:

"Qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, è soggetta alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento a seguito dell'approvazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente";

"In caso di discordanza tra norme del presente regolamento edilizio e disposizioni legislative, quest'ultime sono prevalenti".

Nell'art. 72 - Sottotetti - va cassata la norma al comma 1 "possono essere abitabili" e tutto il comma 4 e 5.

Determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni

Si premette che molte osservazioni e/o opposizioni interessano aree boscate e le relative fasce di rispetto; considerato che all'interno di questa U.O.P. 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica, nonostante ciò questa U.O.P. ha espresso delle valutazioni in merito in ed in coerenza alle superiori considerazioni.

Inoltre, si è rilevato che il C.C. con atto deliberativo n. 69 del 7 luglio 2010 relativo "all'esame delle osservazioni al P.R.G. modificato con D.C. n. 107/09 e già adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 1/07" ha espresso le proprie determinazioni su alcune osservazioni in relazione a tre note, come in precedenza riportato, espresse dall'agronomo rispettivamente datate 12 aprile 2010, 20 aprile 2010 e 27 maggio 2010 con le quali ha confermato la perimetrazione e l'estensione dell'area boschiva denominata "I" e la relativa fascia di rispetto; ha modificato l'estensione delle aree boscate indicate con le lettere "A" e "F1". In particolare la superficie dell'area boscata "A" è stata suddivisa in n. 2 aree distinte "A-1" ed "A-2", con la conseguente diminuzione della relativa fascia di rispetto. L'area indicata "F1" avendo l'agronomo riscontrato che la superficie di detta area boscata risulta essere pari a ha 0,98,58, in luogo dell'estensione originariamente rilevata di ha 1,20,61 è stata ritenuta non in possesso dei requisiti per essere definita "bosco" ai sensi della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto precede si ribadisce che le argomentazioni dell'agronomo in ordine a detto ridimensionamento e sop-

pressione di tali aree boscate non appaiono sufficientemente documentate, in questa sede si è dell'avviso che l'area dei boschi perimetrate originariamente rimanga invariata e pertanto si confermano le considerazioni espresse superiormente con la presente proposta di parere e conseguentemente le osservazioni sono da ritenersi respinte in relazione a quanto sopra detto.

Avverso il P.R.G. adottato con atto commissariale n. 1/07 sono state presentate, entro e fuori termine, n. 142 (n. 130 entro i termini e n. 12 fuori termine) osservazioni ed opposizioni che sono state controdedotte dal progettista, di seguito vengono elencate:

1) Mignacca Antonio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

2) Torresi Giovanni: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

3) Cullurà Annunziata ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

4) Grasso Filadelfo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

5) Nicolosi Alfio: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

6) Sciuto Elisabetta: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

7) Motta Giuseppe: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

8) Platania Salvatore ed altri: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

9) Mannanici Alfio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

10) Pappalardo Santino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

11) Quattrocchi Rosario: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

12) Anastasi Filippo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

13) Anastasi Riccardo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

14) Pappalardo Franco: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

15) Caruso Luciano: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

16) Sac. Torrisi Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

17) Sac. Torrisi Alfio: si condividono le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

18) Sac. Torrisi Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

19) Cristaldi Giuseppe: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche adottate dal progettista;

20) Leonardi Raffaela, Leonardi Loredana e Sorbello Salvatore: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

21) Cristaldi Salvatore ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

22) Vasta Rosa: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

- 23) Fischehella Salvatore: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 24) Scuderi Alfia: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 25) Vasta Mario: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 26) Solima Cristiano: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 27) U.T.C.: superata dalle considerazioni sopra riportate;
- 28) Bonanno Petronilla, Toscano Savio, Salvino Toscano Giuseppa Sebastiana: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 29) Zappulla Riccardo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 30) Ordine dei dottori forestali provincia di CT: si rimanda alle superiori considerazioni formulate con la presente proposta di parere;
- 31) Spina Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 32) Genovese Conetto, Aloisio Francesca, Genovese Santa, Ricca Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 33) Partisi Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 34) Pappalardo Sebastiana: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
- 35) Mazzaglia Domenico: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
- 36) Libra Massimo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
- 37) D'Arrigo Armando: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 38) Tortisi Maria Grazia: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 39) Squillaci + 4: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 40) Leotta Giacomo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 41) Messina Giuseppe ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 42) Tortisi Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista ed inoltre l'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno della "area boschiva vincolata";
- 43) Li Puma Vincenzo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 44) Leonardi Rosa Maria: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 45) Fichera Antonino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 46) Tortisi Gaudentio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 47) Spina Rosaria: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 48) Giuffrida Teresa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 49) Mascagni Costruzioni: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 50) Maugeri Alessio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 51) Bruno Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 52) Società "Diana": respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 53) Squatrito Paolo: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 54) Barbagallo Salvatore: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 55) Laudani Maria Gabriella, Adriana ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 56) Cristaldi s.r.l.: respinta in quanto ricadente all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 57) Russo ed altri: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 58) Mannanici Carmelo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 59) Mannanici Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 60) D'Agata Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 61) Motta Caterina ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 62) Cacciatore Sebastiano e Ciancio Carmelo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 63) Moschetti Alfio ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista ed inoltre l'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno della "area boschiva vincolata";
- 64) Messina Carmelo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 65) Sapienza Alfia: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 66) Fichera Alfio Antonino: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
- 67) Di Bella Mimì: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 68) Belfiore Gaetano Antonino e Mancuso Marcella: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 69) Pellegri Domenico: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 70) Grassi Vincenza: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 71) Avallone Ugo ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 72) Mammino Domenico: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 73) Marchese Nicolò ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

74) Scuito Nunzio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

75) Laudani Giuseppe ed Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

76) Pulvirenti Orazio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

77) Salemi Rosa e Certino: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

78) Nicotra Giovanna ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

79) Coco Francesca Maria: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

80) Messina Giuseppe: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade in minima parte all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

81) Cullisano Carlo: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alla zona "E";

82) Cullisano Raffaele e Vincenzo: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alla zona "E";

83) Di Bella Salvatore: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alla zona "E";

84) Fichera Giuseppe: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

85) Circolo Legambiente: i rilievi esplicitati con l'osservazione di che trattasi sono stati superati con atto deliberativo di C.C. n. 107 del 23 dicembre 2009, con cui il comune di Trecastagni nel prendere atto della suddetta "Relazione integrativa allo studio agricolo-forestale" ha adottato: "l'adeguamento del P.R.G. sulla scorta delle risultanze del nuovo studio agricolo-forestale integrato" e con la presente proposta di parere unitamente alle tavole di zonizzazione allegate al progetto del P.R.G.;

86) La Rosa Alfio: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è formata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

87) La Piramide s.r.l.: parzialmente respinta in conformità alle motivazioni tecniche addotte dal progettista;

88) Cristaudo Alfio: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

89) Petralia Agata: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

90) Nicotia Carmelo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

91) Pappalardo Giovanni: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

92) Conti Riccardo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno dell'area boschiva;

93) Faro Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

94) Torrisi Vincenzo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

95) De Luca Rosa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

96) Bonaccorsi Pietro: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

97) Sciarlato Antonino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. Al

98) Moschetto Carmela: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

99) La Rosa Vittorio Giuseppe: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

100) Toscano Filadelfo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

101) Quattrocchi Caterina ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

102) Moschetto Alfio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

103) Sguillaci Adalgisa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

104) Bonaccorsi Lucia: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

105) Coco Filadelfo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

106) Coco Antonina: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

107) Caff. Francesca Maria Lucia: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alla zona "E";

108) Torrisi Giuseppe: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

109) Moschetto Alfio ed altri: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno dell'area boschiva vincolata;

110) Humanitas centro catanese di oncologia: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

111) Capodanno Giuseppe: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

112) Raciti Antonino: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

113) Cocuzza Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

114) Leonardi Giuseppe e Musumeci Rita Carmela: parzialmente accolta in armonia con quanto controdedito dal progettista;

115) Helios s.r.l.: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

116) Platania Alfio: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

117) Torrisi Giuseppe: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il P.R.G. adottato con atto di C.C. n. 107/09 sono state presentate, entro i termini n. 25 osservazioni ed opposizioni che sono state controdette dal C.C. con atto n. 69 del 7 luglio 2010 e dal progettista, di seguito vengono elencate:

145) Di Salvo Cirino: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 137 sulla quale questa U.O.p. si è già determinata;

146) Fichera Alfio Antonio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 66 sulla quale questa U.O.p. si è già determinata;

147) Ing. Torrisi Alfio Giovanni: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

148) Coco Francesca Maria: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

149) Musumatta Angelo e Santo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

150) Maria Rubina Panbianco: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 138 sulla quale questa U.O.p. si è già determinata;

151) Scuto Giuseppe e Liotta: respinta in conformità con quanto controdedito dal progettista;

152) Cantine Nicotia: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno dell'area boschiva vincolata;

153) Dott. Di Bella Francesco: respinta in conformità con quanto controdedito dal progettista;

154) Russo Filadelfo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

155) S.L.T. a.r. - Cambria Vincenzo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

156) Papalia Massimo ed altri: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

157) Papalia Massimo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

158) Pappalardo Giuseppe: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

159) Torrisi Francesco e Cristaldi Barbara: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

160) Moschetto Alfio ed altri e Torrisi Salvatore: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

161) Moschetto Emilia: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

162) Cardì Vito: respinta in conformità con quanto controdedito dal progettista;

163) Pulvirenti Andrea: respinta in conformità con quanto controdedito dal progettista;

164) Torrisi Giuseppe e Domenico: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

165) Privitera Agata ed altri: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

118) Torrisi Giuseppe ed altri: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

119) Spina Fabio: non accolta in relazione ai considerati per le Z.T.O. "E" formulate con la presente proposta di parere;

120) Casanova Alfreda e Lanzafame Giuseppe: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

121) Zappala Giovanni: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

122) Zappala Alfio ed altri: si condividono le controdeduzioni formulate dal progettista;

123) Bonanno Domenico ed altri: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

124) Trovato Gaetano: si rimanda alle considerazioni espresse con la presente proposta di parere per la Z.T.O. "E";

125) Torrisi Rosaria: non accolta in relazione ai considerati per le Z.T.O. "E" formulate con la presente proposta di parere;

126) Messina Filippo e Giuseppe: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

127) Di Pietro Salvatore: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

128) Fischella Santo ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

129) Nicolosi Alfio - M.P.A.: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

130) Moschetto Emilia: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

131) Di Salvo Michele ed altri: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

132) Privitera Grazia: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

133) Romeo Francesca ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

134) Faro Rita: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

135) Palermo Michele: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

136) Pistorio Anita Agata: non accolta in relazione ai considerati per le Z.T.O. "E" formulate con la presente proposta di parere;

137) Di Salvo Cirino: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

138) Maria Rubina Panbianco ed altri: non si divide la riduzione o l'eliminazione del previsto parcheggio a nord della proprietà del ricorrente; si accoglie in conformità alle controdeduzioni formulate dal progettista l'eliminazione del previsto parcheggio "P1" lungo la provinciale via Catania che assumerà per le motivazioni sopra riportate la destinazione di Z.T.O. E.1.2 "Fascia di rispetto aree boschive";

139) D'Urso Santina: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

140) Di Luigi Angelico: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

141) Corcillo Giovanni ed altri: accolta in armonia con quanto controdedito dal progettista;

142) Ditta Scavoier - Pulvirenti Andrea ed altri: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività

166) Porta Pietro Orazio: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
 167) Cannavò Giuseppe Alfio: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
 168) Romeo Giuseppe: respinta in relazione a quanto sopra considerato;
 169) Sciuto Nunzio e Zappala Santo: respinta in relazione a quanto sopra considerato.
 Sono inoltre pervenute direttamente all'A.R.T.A. le seguenti osservazioni:

1) Di Bella Mimì Innocenza: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 67 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

2) Sac. Tortisi Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 18 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

3) Sac. Tortisi Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 17 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

4) La Spina Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 31 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

5) Nicolosi Maria Cristaldi ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 21 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

6) Messina Filippo ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 126 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

7) Sollima Cristiano: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 26 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

8) Cacciatore Sebastiano ed altri: all'osservazione e allegato solo lo stralcio di mappa catastale e non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa identificare l'area oggetto di ricorso, pertanto non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area di che trattasi la stessa non è oggettivamente esaminabile. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

9) Pappalardo Franco: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 14 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

10) Cullura Annunziata ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 3 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

11) Di Bella Mimì: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 67 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

12) Partì Salvatore: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 33 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

13) Leotta Giacomo: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 40 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

14) Maria Luisa Panebianco ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 136 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

15) Pistorio Anita Agata: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 137 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

16) Di Salvo Cirino: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 137 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

17) Romeo Francesca ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 133 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

18) Pulvirenti Orazio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 76 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;
 19) Sciuto Nunzio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 74 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;
 20) Caruso Luciano: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 15 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;
 21) Giuffrida Teresa: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 48 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;
 22) Grassi Vincenza: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 70 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;
 23) Motta Caterina e Giuseppe: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 61 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;
 24) Sac. Padre Tortisi Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 16 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

25) Francesca Lucia Caffi: superata dalle considerazioni riportate nella presente proposta di parere;
 26) Spina Rosaria: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 47 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

27) Laudani Giuseppe e Laudani Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 75 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

28) Longo Giovanni ed altri: l'osservazione non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa identificare l'area oggetto di ricorso, pertanto non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area di che trattasi la stessa non è oggettivamente esaminabile. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

29) Grazia Bruciano: la ricorrente chiede il mutamento della classificazione da Z.T.O. "C1" a Z.T.O. "B2", si ritiene che in sede di controdeduzioni, il comune si determini sull'osservazione di che trattasi previa verifica dei requisiti di cui al D.M. n. 1444/68;

30) S.I.T. - Cambria Vincenzo: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 155 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

31) Mascali Giuseppe: accolta in relazione a quanto sopra considerato in merito alle attrezzature;

32) Grasso Maria: l'osservazione non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa identificare l'area oggetto di ricorso, pertanto non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area di che trattasi la stessa non è oggettivamente esaminabile. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

33) Alfio Petralia: all'osservazione è allegato lo stralcio di mappa catastale e non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa accertare la consistenza dell'edificato in relazione all'art. 2, lett. b), del D.M. n. 1444/68. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

34) Russo Sebastiano: in sede di controdeduzioni si ritiene che il comune verifichi quanto lamentato dal ricorrente;

35) Gilletti Carmelo e Provvidenza: in sede di controdeduzioni si ritiene che il comune verifichi quanto lamentato dal ricorrente;

Artt. 15-16-17-18-19-20 zone C. - Artt. 23-24-25-26-27-28-29-30-31 zone E. Tutti gli interventi dovranno inserirsi

senza distruggere o alterare le qualità del paesaggio esistente che ne connotano la sua specificità ed identità. In tal senso, dovranno essere rappresentati nel rilievo del lotto, e conservati, gli elementi strutturali l'ordito e la maglia rurale storica quali muri a secco, terrazzamenti, elementi architettonici, manufatti storici, stradelle, sentieri, saie, aree alberate, macchie, esemplari arborei isolati; le quote del terreno esistente dovranno essere mantenute, mentre gli insediamenti, evitando sbanamenti e movimenti bruschi che alterino il luogo, dovranno adattarsi sul terreno in modo da seguire l'andamento; il "verde" dovrà assumere il ruolo cardine di elemento connettivo degli spazi di relazione e dovrà essere caratterizzato da un approccio sostenibile che privilegi la naturalità o comunque la rinaturalizzazione dell'area; per tale motivo sono da preferire decisamente le tecniche di ingegneria naturalistica: ca che garantiscono inoltre una ridotta manutenzione nel tempo e minori costi ambientali a fronte di una qualità molto alta. Lungo il perimetro dei lotti dovrà prevedersi la creazione di fasce tampone alberate, e ove ciò non sia possibile per giustificate condizioni, potranno essere sostituiti con siepi. Dovranno essere altresì previsti idonei accorgimenti per il recupero delle acque piovane quali cisterne o serbatoi interrati, convogliamento verso aree verdi, realizzazione di laghetti o invasi con tecniche di bioingegneria e fitodepurazione.

Artt. 33-34-35 zone F1, F2, F3, F4, F5. Le biocenosi esistenti ricollegate alla flora tipica e spontanea dei luoghi, sono riconosciute come elementi di valore e di qualità del paesaggio, così come tutte le testimonianze dell'attività antropica che hanno contrassegnato nella storia il complesso rapporto uomo-natura, che chiamiamo paesaggio. Per tale motivo esse vanno conservate, salvaguardate e valorizzate; la flora appartenente alla vegetazione tipica dei luoghi deve diventare un elemento caratterizzante del progetto, così come i muri a secco, i terrazzamenti, e tutte quelle testimonianze dell'attività contadina e rurale dei luoghi. Il "verde" dovrà assumere il ruolo cardine di elemento connettivo degli spazi di relazione e dovrà essere caratterizzato da un approccio sostenibile che privilegi la naturalità o comunque la rinaturalizzazione dell'area; per tale motivo sono da preferire decisamente le tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscono inoltre una ridotta manutenzione nel tempo e minori costi ambientali a fronte di una qualità molto alta; grande rilievo quindi deve essere dato alle tecniche di terra armata in sostituzione dei muri in calcestruzzo variamente rivestiti, oppure ai consolidamenti dei versanti tramite pallificate vive o morte, piantumazioni di talee, viminate, fascinate, ecc. Sono da incentivare la creazione di aree, fasce alberate e siepi di ampiezza adeguata.

5. Osservazione e opposizioni

Compatibilmente con le superiori considerazioni sono decise, in conformità con le valutazioni del progettista, le seguenti osservazioni/opposizioni: nn. 156-105-149-106-56-57-36-152-42-109-160-63-159, in quanto dalle risultanze dello studio agricolo forestale integrativo è venuto meno il vincolo boschivo ex art. 10 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. E' altresì da accogliere l'osservazione n. 115 stante la rilevanza pubblica e sociale dell'iniziativa. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A., ferme restando le valutazioni espresse

con la proposta di parere (compatibilmente con le superiori considerazioni) si è dell'avviso di trasmettere al comune affinché possa formulare le proprie determinazioni. Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime il parere che il piano regolatore generale di Trecastagni, adottato con deliberazioni commissariate n. 1 del 22 febbraio 2007 e deliberazione consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009, in conformità alla proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, che costituisce parte integrante del presente voto, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni che precedono.»;

Vista la propria nota prot. n. 47056 del 12 luglio 2011 con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Trecastagni di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 10 maggio 2011;

Visto il foglio prot. n. 16920 del 24 agosto 2011 pervenuto il 26 agosto 2011 ed assunto in data 29 agosto 2011 al protocollo n. 55436 di questo Assessorato, con il quale il comune di Trecastagni ha trasmesso la delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2010 avente ad oggetto: "Approvazione relazione ufficio tecnico urbanistica contenente le controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 336/11 nonché le valutazioni sulle osservazioni e/o opposizioni trasmesse all'A.R.T.A.";

Vista la nota prot. n. 21557 del 18 ottobre 2012 con la quale l'U.O.4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 18 del 18 ottobre 2012, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Ommissis...

Descrizione e considerazioni

Le controdeduzioni adottate dal comune di Trecastagni con delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2011 sono contenute nella relazione data 4 agosto 2011 predisposta dall'ufficio tecnico-servizio urbanistica, allegata alla delibera n. 87 del 12 agosto 2011. Essaminato quanto pervenuto da parte del comune di Trecastagni e valutato il contenuto del D.D.G. n. 486/12 D.T.A./A.R.T.A. attinente ai profili urbanistici, si esprime no le seguenti considerazioni sui diversi punti della predetta relazione comunale:

1) Studio-agricolo-forestale:

A) si condividono le controdeduzioni espresse dal comune sul punto, condividendosi la zonizzazione da assegnare alle aree non più incluse nella fascia di rispetto; B) si prende atto che l'area denominata F1 è stata erroneamente indicata nel voto C.R.U. n. 336/11 come F4; C) inoltre si prende atto dell'avvenuta acquisizione dello studio relativo alle aree boscate del comune di Pedara le cui fasce di rispetto ricadono nel territorio del comune di Trecastagni, ai fini della verifica ed integrazione dello studio agricolo-forestale;

2) Zona A:

In riscontro alla richiesta di chiarimento del comune, si specifica che si intendono inclusi, nei fronti considerati, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza.

3) Zona D2:

Si prende atto che, per come riportato nelle planimetrie allegare alla relazione, buona parte di detta Z.T.O. è

oggetto di sfruttamento a carattere artigianale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 17/94; nel caso in specie trattasi della lavorazione del legno di castagno e della pietra lavica;

F) si condivide quanto specificato dal comune riguardando i sottotetti abitabili.

3) Osservazioni:

A) osservazioni trasmesse dal comune:

— oss. n. 11 (Quattrocchi Rosario)

Si condivide la controdeduzione del comune; nella proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 dell'U.O.4.1/ serv. 4 è riportato erroneamente l'accoglimento dell'osservazione.

Al riguardo il progettista ha espresso parere negativo e l'A.R.T.A., esprimendosi in conformità alle controdeduzioni del progettista, ha respinto l'osservazione in questione;

— oss. n. 27 (Ufficio tecnico)

Si accoglie l'osservazione presentata, fermo restando ogni altra considerazione contenuta nella proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 dell'U.O.4.1/ serv. 4 riguardando la zonizzazione, le norme di attuazione ed il regolamento edilizio;

B) osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.:

— oss. n. 31 (Mascali Giuseppa)

L'osservazione viene accolta; l'area interessata viene inclusa nelle contorni zone 13.

Per quanto sopra la scrivente unità operativa esprime il parere

il Piano regolatore generale di Trecastagni, adottato con delibera commissariale n. 1 del 22 febbraio 2007 e della delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009, in conformità al voto del C.R.U. n. 336 del 10 maggio 2011, con annessa proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, sia merito-vole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni della presente proposta di parere.;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 87 del 26 ottobre 2012, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Visti gli atti e gli elaborati;

so parere motivato in ordine alla valutazione ambientale strategica sul P.R.G. di Trecastagni;

Sentiti i relatori;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere detta proposta di parere con la seguente integrazione:

— zona D2: unitamente all'area interessata dalla formazione vegetale indicata nello studio agricolo forestale con il simbolo F1, è da disattendere la zona D2 posta lungo la strada a confine con il comune di Pedara (fatta salva quella già edificata indicata nella planimetria allegata alle controdeduzioni comunali) non essendo state fornite dal comune adeguate e documentate giustificazioni sulla consistenza delle previsioni progettuali. Dette aree assumeranno la classificazione di verde agricolo.

Nei termini che precedono si esprime il parere sulle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 336 del 10 maggio 2011 e proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, ex art. 4, comma 5 della legge regionale n. 71/78, adottate dal comune di Trecastagni con deliberazione consiliare n. 87 del 12 agosto 2011.»;

interessata da insediamenti esistenti o da piani attuativi già convenzionati. Si è dell'avviso che vada comunque stralciata la zona D2 in cui è presente l'area boscata denominata F1 ed individuata nella tavola in scala 1:4.000 relativa allo studio agricolo forestale, redatto dall'agronomo dott. Corrado Vigo, modificato a seguito delle osservazioni presentate alla delibera consiliare n. 107/09 di adozione del P.R.G. adeguato;

4) Norme tecniche di attuazione:

Si ritengono condivisibili le controdeduzioni espresse dal comune sul punto;

5) Osservazioni ed opposizioni:

Si condividono le controdeduzioni espresse dal comune a chiarimento delle valutazioni contenute dal voto C.R.U. n. 336/11 relativamente alle osservazioni e/od opposizioni n. 36-42-56-63-109-105-57-106-115.

Con riguardo alle osservazioni e/od opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A. e trasmesse al comune di Trecastagni per la formulazione della propria determinazione, in conformità al parere espresso dal comune medesimo con la delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2011 si accolgono le osservazioni n. 8 (analogia alla n. 62 presentata al comune) - 28 (parzialmente) - 29 e 35 e si respingono le osservazioni n. 32-33-34.

Relativamente alle controdeduzioni adottate dal comune con riguardo alle prescrizioni contenute nella proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 dell'U.O.4.1/ serv. 4, si esprimono le seguenti valutazioni e considerazioni:

1) Studio agricolo-forestale:

A) riguardando il mantenimento della Z.T.O. "F5", ribadito dal comune, si ritiene accoglibile tale previsione fermo restando che, fin quando quest'ultima non verrà attuata con l'espropriazione dell'area relativa, nelle more devono applicarsi le norme di cui alla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

B) si conferma l'impossibilità dell'assenso della deroga ex art. 3 bis della legge regionale n. 16/96, in quanto il comune non ha preventivamente richiesto i provvedimenti per i prescittivi;

C) si condividono le controdeduzioni espresse, limitatamente alle aree contrassegnate con la lettera "D" nella tavola a scala 1:4.000 relativa allo studio agricolo-forestale, redatto dall'agronomo dott. Corrado Vigo, modificato a seguito delle osservazioni presentate alla delibera consiliare n. 107/09 di adozione del P.R.G. adeguato.

2) Zone territoriale omogenee:

A) si prende atto della verifica effettuata che dimostra la sussistenza dei parametri di zona B, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, per i comparti edificati contrassegnati con le lettere A-B-C-D-E-F-G ed I, tranne per il comparto H;

B) si condivide la controdeduzione del comune vista la relazione tecnica di accompagnamento relativa alla verifica degli standard del P.R.G. adeguato;

C) si condivide la controdeduzione del comune che richiede la riduzione del lotto minimo di intervento in zona "D" da 10.000 mq. a 5.000 mq.;

D) si prende atto che il comune condivide l'assegnazione dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq., fissato dall'art. 7 del D.M. n. 1444/68 per le costruzioni di uso extra-agricolo in zona E;

E) si prende atto che il comune specifica quali sono le risorse naturali, ex art. 22 della legge regionale n. 71/78,

Elaborati stato di fatto

- 20) tav. S1 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 21) tav. S2 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 22) tav. S3 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 23) tav. S4 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 24) tav. S5 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 25) tav. S6 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 26) tav. S7 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 27) tav. S8 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 28) tav. S9 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
 29) tav. S10 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000.

Studio agricolo forestale

- 30) relazione generale;
 31) tav. 01 - Corografia - scala 1:25.000;
 32) tav. 02 - Carta di stratificazione del territorio in unità omogenee;
 33) tav. 03 - Carta delle aree interessate da coltivazioni agricole forestali;
 34) tav. 04 - Carta della geopedologia e morfologia del suolo;
 35) tav. 05 - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
 36) tav. 06 - Carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
 37) tav. 07 - Carta dei boschi e delle fasce forestali;
 38) tav. 02 - Relazione di commento alla carta di strati-
 ficazione del territorio in unità omogenee;
 39) tav. 03 - Relazione di commento alla carta delle aree
 interessate da coltivazioni agricole forestali;
 40) tav. 04 - Relazione di commento alla carta della geo-
 pedologia e morfologia del suolo;
 41) tav. 05 - Relazione di commento alla carta della
 vegetazione e dell'uso del suolo;
 42) tav. 06 - Relazione di commento alla carta delle
 infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
 43) tav. 07 - Relazione di commento alla carta dei
 boschi e delle fasce forestali;
 44) relazione;
 45) tav. uno - Boschi - Fasce forestali - Oasi di vegeta-
 zione mediterranea;
 46) tav. due - Oasi di vegetazione mediterranea - Verde
 pubblico - Verde attrezzato.

*Studio agricolo forestale di cui alla delibera di C.C. n. 107
del 23 dicembre 2009*

- 47) relazione tecnica di accompagnamento al P.R.G. adot-
 tato, modificato ed adeguato;
 48) tav. P.1 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 49) tav. P.2 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 50) tav. P.3 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 51) tav. P.4 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 52) tav. P.5 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 53) tav. P.6 bis ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 54) tav. P.7 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 55) tav. P.8 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate;
 56) tav. P.9 ter - Adeguamento alla perimetrazione
 delle nuove aree boscate.

Ritenuto di poter condividere i superiori voti resi dal

Consiglio regionale dell'urbanistica n. 74 del 10 agosto
 2012 e n. 87 del 26 ottobre 2012 assunti con riferimento
 alle proposte dell'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. n. 1 del 14
 gennaio 2011 e n. 18 del 18 ottobre 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

*Decreta:**Art. 1*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
 n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
 Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 336 del 10
 maggio 211 e n. 87 del 26 ottobre 2012, nonché alle condi-
 zioni e prescrizioni di cui ai pareri uffici in presen-
 sa citati, è approvato il Piano regolatore generale con
 annesse norme tecniche di attuazione e regolamento edi-
 lizio del comune di Trecastagni, adottato con delibera del
 commissariato ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007 e delibera
 consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
 strumento urbanistico in argomento sono decise in con-
 formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri
 resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti
 n. 336 del 10 maggio 2011 e n. 87 del 26 ottobre 2012.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
 tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
 visitati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 resa dal-
 l'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;
 2) voto n. 336 del 10 maggio 2011 reso dal Consiglio
 regionale dell'urbanistica;
 3) proposta di parere n. 18 del 18 ottobre 2012 resa dal-
 l'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;
 4) voto n. 87 del 26 ottobre 2012 reso dal Consiglio
 regionale dell'urbanistica;
 5) delibera del comm. ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007
 di adozione del P.R.G.;
 6) delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009 di
 adozione dell'adeguamento P.R.G. adottato allo stu-
 dio agricolo forestale integrato;
 7) delibera di C.C. n. 69 del 7 luglio 2010 - Esame delle
 osservazioni al P.R.G.;
 8) delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2011 di contro-
 deduzioni al voto C.R.U. n. 336 del 10 maggio 2011.

*Elaborati di Piano di cui alla delibera del commissariato ad
acta n. 1 del 22 febbraio 2007*

- 9) relazione generale;
 10) regolamento edilizio;
 11) norme di attuazione;
 12) regolamento per il decoro urbano;
 13) elaborato di gestione del P.R.G.;
 14) legenda;
 15) tav. PO - Carta del centro abitato - scala 1:10.000;
 16) tav. TO - Carta del centro abitato - scala 1:25.000;
 17) tav. PP - Carta del centro abitato limiti Parco del-
 l'Etna - scala 1:10.000;
 18) tav. SZ. - Carta centro abitato (area SIC e ZPS) - scala
 1:10.000;
 19) elaborato modificato secondo le indicazioni del Genio
 civile e del Parco dell'Etna.

(57) tav. P.10 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate.

Adeguamento studio agricolo forestale

(58) relazione tecnica integrativa allo studio forestale; planimetria - scala 1:1.000.

Adeguamento perimetrazione aree boscate

(60) tav. unica - Carta del territorio - scala 1:10.000;

(61) tav. unica - Carta del territorio - scala 1:5.000;

(62) tav. unica - Carta del territorio - scala 1:4.000;

(63) tav. unica - Carta del centro urbano - scala 1:10.000;

(64) tav. unica - Carta del centro urbano - scala 1:5.000;

(65) tav. unica - Carta del centro urbano - scala 1:4.000.

Studio geologico tecnico di cui alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007

(66) relazione di massima;

(67) tav. 1 - Carta geologica - scala 1:10.000;

(68) tav. 2 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;

(69) tav. 3 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;

(70) tav. 4 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000;

(71) relazione esecutiva;

(72) tav. 1.1 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(73) tav. 1.2 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(74) tav. 1.3 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(75) tav. 1.4 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(76) tav. 1.5 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(77) tav. 1.6 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(78) tav. 1.7 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(79) tav. 1.8 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(80) tav. 1.9 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(81) tav. 1.10 - Carta geologica - scala 1:2.000;

(82) tav. 2.1 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(83) tav. 2.2 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(84) tav. 2.3 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(85) tav. 2.4 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(86) tav. 2.5 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(87) tav. 2.6 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(88) tav. 2.7 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(89) tav. 2.8 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(90) tav. 2.9 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(91) tav. 2.10 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;

(92) tav. 3.1 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(93) tav. 3.2 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(94) tav. 3.3 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(95) tav. 3.4 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(96) tav. 3.5 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(97) tav. 3.6 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(98) tav. 3.7 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(99) tav. 3.8 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(100) tav. 3.9 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(101) tav. 3.10 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;

(102) tav. 4.1 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(103) tav. 4.2 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(104) tav. 4.3 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(105) tav. 4.4 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(106) tav. 4.5 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(107) tav. 4.6 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(108) tav. 4.7 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(109) tav. 4.8 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(110) tav. 4.9 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(111) tav. 4.10 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

(112) tav. 5.1 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(113) tav. 5.2 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(114) tav. 5.3 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(115) tav. 5.4 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(116) tav. 5.5 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(117) tav. 5.6 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(118) tav. 5.7 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(119) tav. 5.8 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(120) tav. 5.9 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(121) tav. 5.10 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;

(122) prospezioni geofisiche con metodo sismico e tomografico elettrico;

(123) risultati indagini geognostiche;

(124) analisi prove di laboratorio geotecnica a supporto della revisione del P.R.G.

Programmazione urbanistica commerciale

(125) relazione in ordine alla programmazione commerciale (redatta in data 17 gennaio 2007) allegata alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007.

Art. 4

Il comune di Trecastagni dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 novembre 2012.

GELARDI

(2012.48.3509)114